



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 1550/2018**

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Proposta n° 1011/2018**

**OGGETTO: DITTA PIATTAFORMA BRESCIANA RECUPERI S.R.L. (P.B.R. S.R.L.) CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IPPC IN COMUNE DI MACLODIO (BS) VIA MOLINO EMILI, 22. RILASCIO DELL'ALLEGATO TECNICO RELATIVO AL RINNOVO CON MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) N. 10877 DEL 03/10/2006 E S.M.I. A SEGUITO DELLA DETERMINA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DI CUI AL PROVVEDIMENTO N. 1811 DEL 18/04/2018.**

**IL DIRETTORE**  
dott. Giovannaria Tognazzi

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 333 del 21 dicembre 2017, che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

**Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:**

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i., recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 "disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

- deliberazione giunta regionale 02 febbraio 2012 n. IX/2970 in materia di modifiche di impianti in A.I.A.;
- deliberazione giunta regionale 06 giugno 2012, n. IX/3596 e s.m.i., recante disposizioni in merito alle attività di miscelazione di rifiuti;
- deliberazione di giunta regionale 28/12/2012 n. IX/4626 recante determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- la circolare n. 6 del 04 agosto 2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27 ottobre 2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272 recante: "Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5 comma 1, lettera V-bis del d.lgs 152/06 e s.m.i.,";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17 giugno 2015 recante: "*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014*", ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito;
- deliberazione giunta regionale del 18 aprile 2016, n. X/5065 recante indirizzi per l'applicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272 d.m. 272;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Premesso** che la ditta P.B.R. – Piattaforma Bresciana Recuperi, in forma abbreviata P.B.R. S.r.l. - codice fiscale 03160380170 - con sede legale in via Molino Emili, 22 nel Comune di Maclodio (BS) è titolare di:

- decreto n. 10877 del 03/10/2006 avente per oggetto: "*Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata ai sensi del d.lgs 18 febbraio 2005, n. 59 alla ditta PBR S.r.l. con sede legale in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22, per l'impianto in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22;*
- decreto n. 155144 del 10/12/2007 avente per oggetto: "*Approvazione della variante non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta PBR S.r.l., ai sensi del d.lgs 18 febbraio 2005, n. 59, allegato I, punti 5.1 e 5.3, con sede legale in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22, ed impianto in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22, con d.d.sn. 10877 del 03/10/06, ed autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 29 dicembre 2003, n. 387;*
- determinazione dirigenziale n. 3904 del 15/10/2010 avente per oggetto: "*Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (aia) n. 15514 del 10/12/07 rilasciata dalla Regione Lombardia alla ditta P.B.R. R.r.l. con sede legale a Maclodio (BS), via Molino Emili n. 22, per modifica non sostanziale dell'impianto IPPC - categoria di attività IPPC punto 5.1 e 5.3 allegato I del d.lgs 59/05 - sito in comune di Maclodio (BS), via Molino Emili, n. 22. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 59/05, con:*
- *inserimento sezione di frantumazione per la riduzione granulometrica preventiva all'invio nell'impianto di lavaggio;*
- *aggiornamento elenco rifiuti prodotti/decadenti dall'attività e delle relative operazioni di recupero/smaltimento;*
- *al fine di un recupero termico dalla centrale di cogenerazione: installazione di uno scambiatore di calore acqua/aria posto in parallelo a quello già esistente nella sezione di bonifica biologica terreni (prelievo dalla linea LT), invio acqua calda nella sezione di lavaggio terreni/rifiuti (prelievo dalla linea HT) e recupero calore (dalla linea fumi) nella nuova attività di disidratazione/desorbimento dei fanghi (nuovo lay-out sezione produzione energia);*

e relativa a:

- *quadro A Amministrativo Territoriale - sezioni A.0 - A.1.2*
- *quadro B Produttivo Impiantistico - sezioni B.1 - B.3 - B.4*
- *quadro C Quadro Ambientale - sezioni C.1 - C.5*
- *quadro E Prescrittivo - sezioni E.1.1 - E.1.3 - E.1.4 - E.6*
- *quadro F Piano di Monitoraggio - sezione F.3.3*”;
- *nota provinciale n. 87851 del 13/07/2009 recante: “Preso d’atto comunicazione di modifica non sostanziale all’impianto IPPC sito in comune di Maclodio (BS), via Molino, Emili, 22 autorizzato dalla Regione Lombardia con decreto n. 10877 del 03/10/2006 e n. 15514 del 10/12/2007;*
- *nota provinciale n. 11906 del 29/01/2013 avente per oggetto: “presa d’atto della comunicazione di modifica non sostanziale all’impianto IPPC sito in comune di Maclodio (BS) via Molino, Emili, 22 mediante l’autorizzazione di un impianto di sublimazione molecolare organica (SMO);*
- *nota provinciale n. 122791 del 09/10/2014 avente per oggetto: “Preso d’atto della comunicazione di modifica non sostanziale all’impianto IPPC sito in comune di Maclodio (BS), Via Molino, Emili, 22;*

**Rilevato** che la ditta P.B.R. S.r.l. ha presentato:

- con nota registrata al P.G. provinciale n. 27605 del 28/02/2014 istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A), ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 152/2006 e dell’art. 6 della l.r. 5/2010
- con nota registrata al P.G. provinciale n. 28361 del 03/04/2014 istanza tendente ad ottenere il rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies comma 1 del d.lgs 152/06 e s.m.i. dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10877 del 03/10/2006 e s.m.i. e l’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29-nonies comma 2 del d.lgs152/06 e s.m.i. alla realizzazione di varianti sostanziali presso l’installazione IPPC ubicata in Maclodio (BS) via Molino, Emili, 22, consistenti in
  - a. nuovo impianto di sublimazione molecolare (SMO) per l’effettuazione di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con produzione di syngas;
  - b. realizzazione di un nuovo impianto di essiccazione ed ossidazione per l’effettuazione di messa in riserva (R13) e recupero (R3/R1) di rifiuti speciali non pericolosi;
  - c. trattamento presso l’impianto di disidratazione e desorbimento già autorizzato di rifiuti provenienti da terzi (D9);
  - d. inserimento di due postazioni per l’utilizzo di un impianto mobile;

**Richiamato e visto** il decreto n 9679 del 04/10/2016 con cui la Regione Lombardia ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativo al progetto di modifica di un impianto di trattamento di rifiuti speciali in comune di Maclodio con esclusione della nuova linea di sublimazione Molecolare Organica (punto a), *condizionata alle prescrizioni elencate nel paragrafo 5 “quadro delle prescrizioni”.della relazione istruttoria, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di approvazione e autorizzazione del progetto stesso ove non indicato diversamente;*

**Dato atto** che il presente provvedimento specifica ed aggiorna le condizioni e le prescrizioni a suo tempo dettate dall’AIA e fornisce le informazioni di cui all’art. 29-ter comma 1, del citato decreto legislativo 152/06 e s.m.i., anche sulla base delle risultanze

- degli esiti della verifica ispettiva condotta da ARPA (in atti P.G. n. 153329 del 31/12/2015);
- degli esiti della verifica ispettiva condotta da ARPA (in atti P.G. n. 163827 del 21/12/2017),

**Dato atto** che è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria indetta con nota provinciale prot. n. 45399 del 29/03/2018 (verbali in atti), ai sensi dell’art. 14, comma 2 e dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma simultanea ed in modalità sincorna per il giorno 11 aprile 2018;

**Visto e richiamato** a tutti gli effetti anche motivazionali l’atto dirigenziale n. 1181 del 18/04/2018 di determinazione conclusiva positiva del procedimento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i. ;

**Tenuto conto** che nel provvedimento di cui all’atto dirigenziale n. 1811 del 18/04/2018 è stato previsto il rilascio successivo dell’allegato tecnico;

**Viste:**

- a. la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante “Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo

2014, n. 46”;

- b. le note del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17/06/2015 recanti linee di indirizzo e modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- c. la d.G.R. n. 5065 del 18/04/2016 della Regione Lombardia in merito alla Verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

**Preso atto che:**

- l’art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- con deliberazione della giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 24/04/2008;
- la Ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione a mezzo bonifico bancario;
- la ditta ha trasmesso l’attestazione di avvenuto assolvimento dell’obbligo dell’imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01151203535710 con nota del 17/04/2018 prot. n. 53954;

**Visti** gli elaborati cartografici trasmessi dalla ditta P.B.R. S.r.l. con nota PEC n. 53954 del 17/04/2018 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto qui richiamati;

- Tavola 1 avente per oggetto “*Layout generale*” datata dicembre 2017;
- Tavola 2 avente per oggetto “*Particolare dell’impianto di essiccazione/ossidazione*” datata dicembre 2017;

**Dato atto** delle funzioni di controllo previste in capo all’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - Dipartimento di Brescia) dall’art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.;

**Dato atto** che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge regionale n. 16 del 14/08/1999, l’ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente;

**Tenuto conto** che la società è presente nell’elenco delle organizzazioni registrate EMAS con il numero di registrazione IT-000186 del 12/02/2004 la cui scadenza è prevista per il 17/11/2020;

**Determinato**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **1.451.841,07 (Euro un milione quattrocentocinquantaomilaottocentoquarantuno,07)** l’am-montare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Sezione impianto		Operazione	Rifiuti	t/anno	Costi	
Linea di inertizzazione		D15/D13/D14/D9	P/NP	35.000	€	42.390,77
Sezione di Stoccaggio ed adeguamento volumetrico		R13/R12/ D15/D13/D14	P/NP	5.000*	€	21.195,38
Sezione di Bonifica Biologica e lavaggio terreni contaminati e rifiuti	Linea bonifica biologica	D15, D14, D13, D8, D9, R13, R5	P/NP	32.000	€	42.390,77
	Linea di lavaggio		P/NP	75.000	€	70.651,29
Disidratazione/Desorbimento		D15/D9	P/NP	10.000	€	21.195,38
Sezione di essiccazione/ossidazione		R13/R1/R3	NP	60.000	€	56.521,04
Messi in riserva/ deposito preliminare		R13/D15	P	3.750* m <sup>3</sup>	€	1.324.687,50

Messi in riserva/ deposito preliminare	R13/D15	NP	7.500* m <sup>3</sup>	€	1.324.650,00
AMMONTARE PARZIALE				€	2.903.682,13
CERTIFICAZIONE EMAS					50,00%
AMMONTARE TOTALE				€	1.451.841,07

\*tale volumetria comprende anche le operazioni svolte sui rifiuti riconducibili a RAEE

**Stabilito** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 90 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**Visti:**

- la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari degli Uffici Aria, Rumore e Sportello IPPC e Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

**Ritenuto** a seguito della determina conclusiva della conferenza decisoria n. 1181 del 18/04/2018 di rilasciare l'allegato tecnico AIA, relativo al rinnovo con modifiche sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 10877 del 03/10/2006 e s.m.i.

#### DISPONE

1. di rilasciare l'allegato tecnico AIA relativo al rinnovo con modifiche sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 10877 del 03/10/2006 e s.m.i. di titolarità della ditta P.B.R. S.r.l., per l'installazione IPPC sita in via Molino Emili, 22, in esito al procedimento in premessa indicato, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e negli elaborati tecnico-grafici (formanti parte integrante e sostanziale del presente atto), nel d.lgs. n. 152/2006 e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori delle opere di variante all'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe; (da valutare caso per caso);
3. che le opere di variante dovranno essere realizzate conformemente al progetto approvato, e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia ed Arpa congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;
4. che prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'ARPA verifichi, ai sensi dell'art. 237-octies comma 7 del titolo III bis parte IV del d.lgs 152/06 e s.m.i., che l'impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore;
5. che ai sensi dell'art. 237-octies comma 8 del titolo III bis parte IV del d.lgs 152/06 e s.m.i., qualora l'ARPA non provveda alla verifica di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto;

6. di condizionare sospensivamente la produzione di End of Waste derivanti dalle linee di bonifica biologica, di lavaggio e di disidratazione/desorbimento dell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non conformi al d.m. 05/02/1998 e s.m.i. al rilascio del nulla osta da parte di questa Provincia;
7. di stabilire che:
  - la ditta presenti, entro 90 gg dalla data del presente provvedimento, il piano di adeguamento delle miscele così come disposto dalle dd.gg.rr. n. 3596 del 06/06/2012 e n. 1795 del 04/03/2014;
  - le operazioni in deroga e non in deroga possano essere effettuate solo a seguito del rilascio di apposito provvedimento da parte di questa Provincia di approvazione del piano sopraccitato;
8. di precisare che:
  - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
  - la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
9. di prescrivere che, ai sensi dell'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i., che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, i gestori devono informare immediatamente per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventuali imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i. per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
10. richiamata la normativa vigente, di dare atto inoltre che:
  - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **16 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b) precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
  - ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/06 e s.m.i., la presente autorizzazione può essere riesaminata periodicamente dall'autorità competente nei casi ivi previsti;
  - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. i gestori, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione di modifica dell'installazione), informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
  - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme di autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA;
  - ai sensi dell'art 29-decies del d.lgs. 152/06 e s.m.i. ARPA - Dipartimento di Brescia svolge il controllo in ordine al rispetto della presente autorizzazione e comunica all'autorità competente gli esiti dei

controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione e proponendo le misure da adottare;

- ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia ed ai Comuni interessati e all'ARPA di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA – Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- secondo quanto previsto dai decreti attuativi di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del d.lgs. n. 152/2006, si provvederà a richiedere la prestazione, ove dovuta, delle garanzie finanziarie in esito alle risultanze della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo;
- ai sensi della d.g.r. n. 1534 del 06/06/2011 e del Decreto n. 977 del 16/02/2016 compete ad ATS il controllo e la vigilanza sull'applicazione del Regolamento REACH 1907/2006;

11. di dare atto inoltre che i gestori:

- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTR;
- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- i rifiuti in uscita dall'installazione, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

12. di prendere atto che la ditta ha presentato con nota registrata al P.G. prov.le n. 53954 del 17/04/2018 la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
13. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, € **1.451.841,07 (Euro unmilionequattrocentocinquantunomilaottocentoquarantuno,07)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
14. di dare atto che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra, secondo i termini stabiliti nel presente atto, ovvero la difformità delle stesse dalle modalità previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 R.V. del 20/02/2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004;
15. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione EMAS, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a € **1.451.841,07 (Euro unmilione.quattrocentocinquantunomila.ottocentoquarantuno,07)** pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
16. che il presente atto venga comunicato alla ditta P.B.R. S.r.l. con sede legale in comune di Maclodio (BS) via Molino, Emili, 22 a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: [pbr@legalmail.it](mailto:pbr@legalmail.it));
17. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Maclodio, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'ATS di Brescia, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, al Comune di Mairano, al Comune di Lograto, al Comune di Brandico, agli altri soggetti eventualmente interessati;
18. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti-amministrativi>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 11-05-2018